

# COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

### ESTRATTO

#### Art. 43<sup>1</sup>

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie, dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Previo ottenimento del permesso di cui al precedente comma, è inoltre consentito frapporre alle colonne perimetrali dei colombai, e comunque in modo da non essere di ostacolo o di ingombro per il pubblico passaggio, una o due lapidi e/o sculture di riferimento alle tombe di famiglia sottostanti, nel rispetto delle seguenti misure:
  1. Lunghezza massima cm. 200
  2. Altezza massima cm. 130
  3. Larghezza consentita da cm. 30 a cm. 40<sup>2</sup>
  4. Spessore minimo delle lastre cm. 6

Il materiale di realizzazione dovrà essere di garanzia per la solidità e la sicurezza statica del manufatto. Il colore potrà variare ma non dovrà contrastare con l'ambiente circostante in maniera da rendere eccessivamente appariscente il lavoro finale. Non dovranno essere utilizzati toni cromatici estremi come bianco e nero.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2004.

<sup>2</sup> Misura modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 02/08/2004.